

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n. 56/2010

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti in data 1 dicembre 2006, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 982 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce il gettito della tassa di ancoraggio alle Autorità Portuali;

VISTO l'art 1, comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede il riordino della disciplina delle tasse e diritti marittimi;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 concernente l'introduzione della revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi a norma dell'articolo 1, comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 accorpando nella nuova tassa di ancoraggio la tassa e sovrattassa di ancoraggio previgenti;

VISTO l'art. 5 commi 7 *undecies* e 7 *duodecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010 che, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale con i riflessi sui porti italiani e per favorire la loro competitività, attribuisce in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni sia in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio, che in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale;

VISTO l'art. 5 comma 7 *terdecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che prescrive che a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli e commi citati, ciascuna Autorità Portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero vi dà copertura con corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nella relazione di bilancio di previsione;

VISTA l'Ordinanza n. 338, del 22 luglio 2010, dell'Autorità Portuale di Venezia, con la quale a decorrere dal 26 luglio u.s. la tassa di ancoraggio dovuta dalle navi di tipo porta contenitori trasportanti merci in contenitori caricate sulle stesse in Porti situati oltre gli stetti di Gibilterra e di Suez e di stazza lorda superiore alle 40.000 tonn. è stata ridotta nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2011;

Autorità Portuale di Trieste

segue **Ordinanza n. 56/2010**

VISTO il cambio di rotazione della M/N Hanjin Mundra, che ha comportato il pagamento della tassa di ancoraggio nel porto di Venezia e conseguentemente la perdita di entrate per l'Autorità Portuale di Trieste quale diretta conseguenza dell'emanazione del succitato Provvedimento dell'Autorità Portuale di Venezia;

CONSIDERATO il danno che deriverebbe al Bilancio dell'Autorità Portuale di Trieste qualora le altre navi in servizio oceanico si rivolgessero al vicino porto di Venezia, contrariamente al programma precedentemente formulato;

CONSIDERATO altresì che il dirottamento di traffici sul Porto di Venezia potrebbe altresì comportare pesanti ripercussioni in termini occupazionali, con ulteriore ricorso alla Cassa Integrazione e quindi, da una parte, con aggravio della spesa a carico dello Stato e, dall'altra, con conflitti sociali ricadenti negativamente sull'economia portuale nel suo complesso ed alla fine anche sul Bilancio dell'Autorità Portuale di Trieste;

EVIDENZIATO che il riassetto dei servizi di linea contenitori come scaturisce dalla crisi in corso porta nuovi scenari ed opportunità per i porti adriatici ed evidenzia, inoltre, che occorre favorire detto processo e creare le condizioni per mantenere e attrarre sul Porto di Trieste, data anche la sua posizione geografica rispetto al centro ed est Europa, queste positività così da compensare le diseconomie ed i maggiori costi registrati;

PRESO ATTO delle posizioni assunte dalle Associazioni di categoria e dell'orientamento assunto dal Comitato Portuale nella seduta del 27 luglio 2010 a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 338 del 22 luglio 2010 dell'Autorità Portuale di Venezia;

RITENUTO NECESSARIO, nel concreto, introdurre misure di sostegno per i traffici al fine di evitare i negativi effetti della più volte citata Ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia;

CONSIDERATO che ai fini dei vincoli previsti dal citato articolo 5, comma 7 *terdecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, il traffico marittimo agevolato dagli effetti della presente Ordinanza consente di salvaguardare al Porto di Trieste traffico marittimo portuale, altrimenti dirottato sul viciniore Porto di Venezia, garantendo all'Autorità Portuale di Trieste la parte residuale della tassa di ancoraggio, che per effetto della sopra richiamata ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia sarebbe comunque persa, con conseguenti minori entrate nel Bilancio dell'Ente e che pertanto non si rende necessario operare corrispondenti riduzioni delle spese correnti;

CONSIDERATO infine, ai fini del risultato di bilancio dell'Ente e conseguenti delibere, che la presente Ordinanza non produce effetti economici in grado di incidere negativamente sui risultati dell'ente e che pertanto non si rende necessario provvedere a variazioni;

CON RISERVA, di valutare altre iniziative a favore di altri settori merceologici oggi non presenti nel Porto di Trieste;

Autorità Portuale di Trieste

segue **Ordinanza n. 56/2010**

IN VIRTU' dei poteri riconosciuti dall'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della legge 28 gennaio 1994 n. 84,

ordina:

Art. 1- La tassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009 n. 107, dovuta dalle navi di tipo porta contenitori trasportanti merci in contenitori caricate sulle stesse in porti situati oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez e di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, viene ridotta nella misura del 60%, se corrisposta in abbonamento annuale.

La predetta misura agevolata sarà applicata dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31 dicembre 2011.

Art. - 2 La presente Ordinanza entra in vigore dal 1/08/2010 ed ha validità sino al 31/12/2011.

Trieste, 30 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

